

Selbstregulierungsorganisation des Schweizerischen
Anwaltsverbandes und des Schweizerischen Notarenverbandes

Organisme d'autoréglementation de la Fédération Suisse des Avocats
et de la Fédération Suisse des Notaires

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati
e della Federazione Svizzera dei Notai



A tutti gli intermediari finanziari affiliati
dell'OAD FSA/FSN

Bollettino d'informazione 2/2015

Novembre 2015

-
- 1 Dati concernenti la formazione 2016**
 - 2 Nuove disposizioni LRD (attuazione delle Raccomandazioni del GAFI)**
 - 3 Pubblicazione delle decisioni finali concernenti l'assistenza amministrativa int. in ambito fiscale da parte dell'AFC**
 - 4 Nuovo sito web**

Gentili Colleghe, egregi Colleghi,
Gentili Signore, egregi Signori,

1. Dati concernenti la formazione 2016

Per gli anni 2016 e 2017, quale adempimento dell'obbligo di formazione per i soci e le persone annunciate, il comitato ha deciso di riconoscere unicamente la frequentazione di un **seminario dell'OAD FSA/FSN**. In considerazione delle numerose innovazioni della LRD e delle ampie modifiche apportate al Regolamento OAD, occorre assicurare che le modifiche della LRD – e con esse le informazioni riguardanti le peculiarità che interessano il nostro OAD – siano trasmesse direttamente.

A partire dal 2016, il corso di base subirà una ristrutturazione e durerà un'intera giornata indipendentemente dalla formazione continua. Nel 2016, i corsi di formazione di base e di formazione continua avranno luogo alle date seguenti:

- Ginevra, 6 settembre 2016 (formazione continua, pomeriggio)
- Ginevra, 7 settembre 2016 (formazione di base, giornata intera)
- Lugano, 12 ottobre 2016 (formazione continua, pomeriggio)
- Lugano, 13 ottobre 2016 (formazione di base, giornata intera)
- Zurigo, 25 ottobre 2016 (formazione continua, pomeriggio)
- Zurigo, 26 ottobre 2016 (formazione di base, giornata intera)
- Ginevra, 9 novembre 2016 (formazione continua, pomeriggio)
- Basilea, 23 novembre 2016 (formazione continua, pomeriggio)

2. Nuove disposizioni LRD (attuazione delle Raccomandazioni del GAFI)

2.1. Basi

Come già comunicatovi nell'ultimo bollettino d'informazione, il Consiglio federale ha fissato al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle rimanenti disposizioni della Legge federale concernen-

te l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) rivedute nel 2012 (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/1389.pdf>). La nuova Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro del 3 giugno 2015 (<https://www.admin.ch/opc/it/official-compilation/2015/2083.pdf>) entrerà in vigore alla medesima data.

È importante prestare attenzione al fatto che le nuove disposizioni saranno già applicabili da inizio 2016, senza concessione di un periodo di transizione. L'OAD ha pertanto già adeguato il proprio Regolamento alle nuove disposizioni. A ricezione dell'approvazione da parte della FINMA, in un altro bollettino d'informazione, vi orienteremo sulle modifiche e vi invieremo la nuova versione.

Di conseguenza, ci limitiamo di seguito all'illustrazione delle principali modifiche apportate alla LRD. Non ci addentriamo per contro nelle nuove disposizioni, che entreranno contestualmente in vigore, del CO, della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e del CCS.

2.2. Punti centrali della revisione LRD

2.2.1. Accertamento dell'avente diritto economico

L'intermediario finanziario dovrà, come finora, accertare l'avente diritto economico con la diligenza richiesta dalle circostanze. Vi si potrà (eccezionalmente) rinunciare solo se la controparte è una società quotata in borsa o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società (art. 4 cpv. 1 nLRD). Qualora ricorra tale caso eccezionale, la trasparenza richiesta è assicurata sulla base delle prescrizioni vigenti per le borse.

Finora sia le persone fisiche che le persone giuridiche potevano essere aventi diritto economico. Sussisteva un'eccezione solo per le società di domicilio. In futuro – parimenti per ragioni di trasparenza – le persone **fisiche** che sono in definitiva aventi diritto economico sia di una società di domicilio che di una persona giuridica o di una società di persone operativa, dovranno essere accertate mediante una dichiarazione scritta e dichiarate nel profilo del cliente.

Sono considerate aventi diritto economico di una società operativa non quotata in borsa le persone seguenti (cosiddetto "accertamento a cascata" ai sensi dell'art. 2a cpv. 3 nLRD):

- le persone fisiche che, direttamente o indirettamente, da sole o d'intesa con terzi, la controllano con almeno il 25% del capitale o dei voti;
- le persone fisiche che controllano la società in altro modo;
- se non può essere accertata nessuna persona avente economicamente diritto, occorre accertare l'identità del membro superiore dell'organo direttivo (ad es. il CEO).

Esempio: un immobile appartiene a una società anonima operativa (non quotata in borsa). Nell'ottica dei diritti reali, lo stabile è di proprietà della SA. Avente diritto economico sul medesimo ai sensi delle nuove disposizioni non è tuttavia la SA, ma la persona fisica che controlla la SA con perlomeno il 25% dei voti o del capitale.

L'obiettivo si sposta così da una prospettiva giuridica a una prospettiva economica. L'ORD-FINMA, all'art. 56 (che si orienta agli IFDS) parla in tale contesto anche di "detentore del controllo".

Conclusione: la relazione d'affari può essere avviata solo dopo aver accertato l'avente diritto economico / il detentore del controllo.

2.2.2. Delitti fiscali quali reati preliminari al riciclaggio

Gli intermediari finanziari, all'accettazione dei valori patrimoniali, dovranno in futuro tenere maggiormente in considerazione gli aspetti della conformità fiscale. In futuro, anche il "delitto fiscale qualificato" sarà considerato come infrazione a monte del riciclaggio (art. 305^{bis} numero 1 e 1^{bis} CP). Un delitto fiscale è qualificato se,

- nella dichiarazione sono stati utilizzati documenti falsificati, alterati o non veritieri e
- le imposte dirette sottratte ammontano a perlomeno CHF 300'000.-- per periodo fiscale. Per adeguarsi a questi criteri, gli intermediari finanziari possono basarsi sull'aliquota fiscale massima vigente nel Paese di domicilio fiscale del cliente indigeno o straniero (Art. 21 ORD-FINMA). Non sono tenuti a determinare gli elementi imponibili individuali per la relazione d'affari.

Rinviamo in questo contesto al contributo "Aktuelle Entwicklungen im Bereich Straf-, Steuer- und Aufsichtsrecht - Bedeutende Auswirkungen auf den Anwaltsberuf", pubblicato nell'Anwaltsrevue 10/2015, pagina 426 e seg. Il diritto transitorio prevede che il nuovo articolo 305^{bis} StGB non è applicabile ai delitti fiscali qualificati ai sensi dell'art. 305^{bis} numero 1^{bis} commessi prima dell'entrata in vigore della deliberata modifica.

2.2.3. Ampliamento del concetto di PEP (politically exposed person)

Gli intermediari finanziari sono già tenuti a qualificare i contratti con le cosiddette "PEP" quali relazioni d'affari a rischio superiore e, di conseguenza, procedere a chiarimenti approfonditi. Tuttavia, vi rientravano finora solo le relazioni d'affari con PEP straniere, ossia persone alle quali all'estero sono affidate funzioni pubbliche dirigenziali, ad es. capi di stato, politici, alti funzionari dell'amministrazione, della giustizia, dell'esercito e dei partiti, organi superiori di imprese statali, ecc. In futuro, ai sensi dell'art. 2a cpv. 1 lett. b e c nLRD, potranno essere considerate PEP anche le persone in Svizzera, ad es.:

- le persone alle quali in Svizzera sono affidate funzioni pubbliche dirigenziali a livello nazionale (ad es. consiglieri federali, funzionari capo, alti funzionari dell'esercito, giudici federali; tuttavia non i consiglieri di stato e i membri degli esecutivi comunali),
- i membri del CdA o della direzione di imprese statali d'importanza nazionale (ad es. Posta, Swisscom, FFS, Suva, Armasuisse, Ruag, EMPA, ENSI),
- le persone che esercitano funzioni dirigenziali presso organizzazioni intergovernative (ad es. nell'ONU e nelle sue organizzazioni) o presso federazioni sportive internazionali (ad es. nel CIO). L'IF deve adempiere gli obblighi di diligenza estesi nei riguardi di una persona a prescindere dalla sua qualificazione come PEP ogniqualvolta una relazione d'affari considerata nel suo insieme appare presentare un rischio accresciuto.

Fra le PEP in Svizzera e all'estero sussistono tuttavia le seguenti importanti differenze:

- le PEP all'estero rimangono considerate tali anche dopo aver cessato l'esercizio della funzione;
- Le PEP svizzere non sono più considerate tali 18 mesi dopo aver cessato l'esercizio della funzione (art. 2a cpv. 4 nLRD);
- Le relazioni d'affari con persone politicamente esposte in Svizzera sono considerate a rischio superiore se sussiste perlomeno un criterio di rischio supplementare (art. 13 cpv. 4 ORD-FINMA).


2.2.4. Comunicazione all'MROS e blocco dei beni

Finora, una notifica ai sensi dell'art. 9 LRD faceva scattare automaticamente un blocco dei beni della durata di perlomeno 5 giorni lavorativi. Tale norma è stata modificata dal legislatore poiché insorgeva così un "rischio di tip-off".

In futuro, gli ordini dei clienti ai sensi dell'art. 9a nLRD dovranno in linea di massima essere eseguiti anche dopo la segnalazione (salvo che in tal modo sia procrastinata la confisca o venga finanziato il terrorismo). Un blocco automatico dei beni avviene solo al momento in cui l'MROS notifica di aver inoltrato la comunicazione a un'autorità di perseguimento penale (art. 10 cpv. 1 nLRD).

Come in precedenza, l'IF è strettamente vincolato al divieto d'informazione ai sensi dell'art. 10a nLRD. L'intermediario finanziario non può informare, in nessun momento, né i suoi clienti, né i terzi (ad eccezione di un altro IF; cfr. art. 10a cpv. 3 nLRD) di aver effettuato la comunicazione.

Schema obbligo di comunicazione e blocco dei beni



Ciò significa:

- Nel caso di un obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 cpv. 1 lett. a LRD, il momento della comunicazione e quello del blocco dei beni vengono „dissociati“. Il momento d'inizio del blocco dei beni è rinviato al futuro.
- In futuro un blocco dei beni si protrarrà per 5 giorni lavorativi (periodo di sospensione) dalla comunicazione dell'MROS all'intermediario finanziario che la comunicazione è stata inoltrata all'autorità di perseguimento penale.

- Il senso e lo scopo del differimento di un blocco consiste, da un lato, nell'evitare che insorgano dubbi al cliente e, dall'altro, nell'ovviare ai tempi stretti per la decisione dell'MROS.
- Per contro, in futuro, le notifiche vertenti sulla fattispecie di cui all'art. 9 cpv. 1 lett. c LRD comporteranno ancora il blocco immediato dei valori patrimoniali oggetto della comunicazione.

2.2.5. Pagamenti in contanti a partire da CHF 100'000.--

I commercianti, soprattutto coloro che trattano beni di lusso (ad es. orologi, gioielli, pietre preziose, veicoli a motore, oggetti d'arte, immobili, imbarcazioni, ecc.) – a differenza degli intermediari finanziari coinvolti in tali operazioni – anche in futuro non saranno assoggettati a una sorveglianza statale. Il divieto generale di pagamento in contanti per importi superiori a CHF 100'000.--, originariamente previsto dal Parlamento, non è stato attuato. Unicamente nell'ambito delle aggiudicazioni LEF è stato introdotto un divieto di pagamento in contanti per importi superiori a CHF 100'000.-- (art. 129 cpv. 2 e 136 LEF).

Nonostante ciò, in caso di pagamenti in contanti di oltre CHF 100'000.-- sussistono gli obblighi di diligenza seguenti (art. 8a nLRD):

- identificazione della controparte,
- accertamento dell'avente diritto economico,
- allestimento della relativa documentazione,
- chiarimento delle circostanze se l'operazione in esame appare inusuale oppure sussistono indizi di riciclaggio di denaro,
- incarico a un ufficio di revisione, anche se nel CO non sussiste alcun obbligo in tal senso.

Secondo le nuove disposizioni della LRD, in caso di operazioni con pagamenti in contanti di oltre CHF 100'000.-- i commercianti possono avvalersi delle seguenti due opzioni:

- effettuazione dell'operazione per il tramite di un intermediario finanziario (ad es. banca) (art. 8a cpv. 4 nLRD),
- adempimento degli obblighi di diligenza e identificazione supplementari antecedentemente menzionati.

3. Pubblicazione delle decisioni finali concernenti l'assistenza amministrativa int. in ambito fiscale da parte dell'AFC

In relazione alle correnti discussioni pubbliche concernenti la questione della concessione dell'assistenza amministrativa internazionale nel caso dei delitti fiscali, vogliamo ancora segnalarvi che l'Amministrazione federale delle contribuzioni pubblica nel Foglio federale le sue cosiddette decisioni finali, emanate nell'ambito della concessione dell'assistenza amministrativa internazionale (cfr. ad es. https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/index_12.html).

4. Nuovo sito web

Negli scorsi mesi abbiamo sottoposto a una revisione generale e a un ammodernamento il sito web dell'OAD FSA/FSN. In futuro sarà così possibile, ad esempio, iscriversi direttamente all'homepage per

la frequentazione di una formazione. Potrete altresì scaricare le versioni aggiornate degli statuti, dei regolamenti, dei moduli, ecc. Sono attualmente in corso gli ultimi ritocchi; attiveremo a breve la nostra nuova presentazione.

Siamo volentieri a disposizione per rispondere alle vostre domande e rilasciare ulteriori informazioni.

Cordiali saluti

Christian Lippuner, responsabile dell'informazione OAD FSA/FSN

Segretariato generale, Marktgasse 4, 3011 Berna, tel.: 031 313 06 00

Tedesco: RA lic. iur. Christian Lippuner, lippuner@advolippuner.ch, tel.: 071 227 11 30

Francese: Me Didier de Montmollin, didier.demontmollin@dgepartners.com, tel.: 022 761 66 66

Italiano: avv. Dr. Pietro Crespi, pietro.crespi@crespi.ch, Tel.: 091 825 15 52